



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 189 DG del 25 GIU 2012

OGGETTO

**ADOZIONE CRITERI APPLICATIVI INERENTI LE NUOVE
DISPOSIZIONI SUI TRATTENIMENTI IN SERVIZIO OLTRE IL LIMITE
DI ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO**

Il dirigente della struttura semplice

Ordinamento Giuridico

(Silvia Sansone)

Attestazione di legittimità e regolarità dell'istruttoria

Il responsabile del procedimento

della struttura complessa

s.c. Risorse Umane e c.s.

(Antonina Villardita)

Antonina Villardita

In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all'adozione del provvedimento e alle verifiche contabili svolte:

- si provvede alle registrazioni contabili.
 il provvedimento non comporta registrazioni contabili, né impegni finanziari futuri.

Il dirigente della struttura complessa

AS Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione
(dott. Giacomo Bosagli)

CON I PARERI FAVOREVOLI DEL

Direttore Scientifico
dott. Marco Pierotti

Marco Pierotti

Direttore Amministrativo
avv. Luigi Caiazzo

Luigi Caiazzo

Direttore Sanitario
dott. Vito Corrao

Vito Corrao

L'atto si compone di 6 pagine di cui 3 pagine di
allegati parte integrante
atti n. . . at/av/ *17*

FONDAZIONE IRCCS
Istituto Nazionale Tumori
VERCOL



IL DIRETTORE GENERALE

vista l'istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento della s.c. Risorse Umane e contrattazione sindacale che attesta quanto segue:

premessò:

- che la disciplina dei trattenimenti in servizio del personale del comparto e della dirigenza ha ricevuto nel corso dell'ultimo triennio novità legislative che richiedono l'individuazione di criteri interni e modalità procedurali per la valutazione della istanze dei dipendenti, nel rispetto degli stessi criteri dettati dal legislatore;
- che di recente con l. n. 214 del 2011 sono stati tra l'altro rideterminati i requisiti per l'accesso al pensionamento per tutti i dipendenti pubblici, in generale elevando i limiti di età preesistenti e adeguandoli alla speranza di vita;

visti:

- l'art. 16, c. 1, d.lgs 30 dicembre 1992 n. 503 e successive modificazioni e integrazioni, da ultimo con d.l. 138 del 2011, che disciplina il trattenimento in servizio per un biennio oltre il limite di età, per il Personale del comparto e della dirigenza PTA;
- l'art. 9, c. 31 del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 che prevede che i trattenimenti in servizio regolati dalle predette disposizioni possono essere accolti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali in base alle cessazioni di personale;
- l'art. 15-nonies del d.lvo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dall'art. 22, c. 1, d.l. n. 183 del 4 novembre 2010, che regola la permanenza in servizio dei dirigenti medici e sanitari oltre i limiti di età, fino al raggiungimento dei 40 anni di effettivo servizio e comunque non oltre il compimento del 70° anno, specificando che tale permanenza non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti;
- l'art. 24, c. 20, della citata l. n. 214/2011 che prevede che l'attuazione delle predette disposizioni in tema di trattenimenti in servizio deve tenere conto dei nuovi requisiti d'accesso per il pensionamento di vecchiaia;
- la Circolare 8/03/2012 n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto "l. n. 214/2011 – art. 24 – limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni";

considerato di adottare criteri e modalità di carattere generale a supporto della valutazione delle istanze di cui alla normativa sopra citata;

verificato che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti, né impegni finanziari futuri a carico della Fondazione;



considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale all'Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 18, c. 9 della L.R. n. 33/2009;

dato atto dell'attestazione di regolarità dell'istruttoria, sia sotto il profilo tecnico che di legittimità nonché delle disposizioni finanziarie e contabili;

richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 275DG del 23 marzo 2010, avente ad oggetto "Disposizioni a carattere organizzativo, attribuzioni e aree di attività delle strutture amministrative del Piano di Organizzazione Aziendale (POA) 1° provvedimento 2010";


visti i pareri favorevoli dei Direttori Scientifico, Amministrativo e Sanitario della Fondazione resi per quanto di competenza,

DETERMINA

1-di approvare i "Criteri applicativi inerenti le nuove disposizioni sui trattenimenti in servizio oltre il limite di età previsto dalla normativa vigente", di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2-di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 18, c. 9 della L.R. n. 33/2009".

IL DIRETTORE GENERALE
(Gerolamo Corno)



CRITERI APPLICATIVI INERENTI LE NUOVE DISPOSIZIONI SUI TRATTENIMENTI IN SERVIZIO OLTRE IL LIMITE DI ETÀ' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO

La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, in applicazione del quadro normativo di seguito esposto, adotta i seguenti criteri interni e le modalità procedurali per la valutazione delle istanze di trattenimento in servizio dei dipendenti indicati al punto 1) e 2).

1) COMPARTO E DIRIGENZA PTA

QUADRO NORMATIVO

Trattenimento in servizio oltre il limite di età previsto dalla normativa vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia, per un biennio, per il Personale del comparto e dirigenza PTA ai sensi dell' art. 16, c. 1, d.lvo 30 dicembre 1992 n. 503 e successive modificazioni, innovato dal c. 7 dell'art. 72, d.l. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito in Legge n. 133 del 06 agosto 2008, e infine modificato dall'art. 1 del d.l. n. 138 del 2011 convertito in l. n. 111 del 2011.

L'art. 24, c. 20 del d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011, nel confermare la vigenza della predetta disposizione di legge, prevede che l'attuazione della medesima deve tenere conto dei nuovi requisiti d'accesso per il pensionamento di vecchiaia.

L'art. 9, c. 31 del d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010 dispone che i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere accolti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali in base alle cessazioni di personale.

La circolare n. 10 del 20 ottobre 2008, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, suggerisce di adottare preventivamente dei criteri generali per l'accoglimento delle domande ai sensi della sopraccitata Legge n. 133/2008 al fine di evitare condotte contraddittorie o incoerenti.

La circolare n. 2 dell'8 marzo 2012, della Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce indicazioni interpretative della disciplina dei limiti massimi di permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni alla luce del d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011 e, ribadisce quanto già consigliato nella circolare n. 10 del 2008 relativamente all'utilità di adottare dei criteri generali.

1a) COMPARTO

- a) In base ai criteri generali stabiliti dalla legge, si elencano le modalità applicative degli stessi:
- **rispetto del fabbisogno autorizzato;**
 - **grado di professionalità e/o specializzazione;**
 - **bisogno della funzione e garanzia del percorso diagnostico terapeutico;**
 - **parere positivo del direttore di struttura di appartenenza per il personale del comparto**
- b) L'istanza di trattenimento in servizio deve essere inoltrata dai ventiquattro ai dodici mesi antecedenti il compimento del limite di età previsto dalla normativa vigente nel



tempo, e si applicano criteri interni tesi a privilegiare la funzione "core" con le seguenti priorità e/o precedenze:

1. **personale infermieristico**
 2. **personale tecnico sanitario**
 3. **operatori tecnici e operatori socio sanitari**
 4. **personale amministrativo.**
- c) Il provvedimento deve essere adottato da parte di questa Fondazione entro e non oltre i sei mesi antecedenti il compimento del limite di età.

1b) DIRIGENZA PTA


- a) Per la dirigenza PTA, la valutazione delle istanze ha sempre come presupposto la valutazione strategica. Di seguito le modalità applicative conformemente al dettato normativo:
- **rispetto del fabbisogno autorizzato;**
 - **grado di professionalità e/o specializzazione;**
 - **bisogno della funzione;**
 - **parere positivo del direttore di struttura di appartenenza ;**
 - **parere positivo del direttore di dipartimento per i direttori di struttura;**
- b) L'istanza di trattenimento deve essere inoltrata dai ventiquattro ai dodici mesi antecedenti il compimento del limite di età previsto dalla normativa vigente nel tempo, e si applicano criteri interni analogamente a quanto previsto per la dirigenza medica sanitaria:
- **il trattenimento non deve dare luogo ad aumento del numero dei dirigenti, nelle aree contrattuali di riferimento.**
- c) Il provvedimento deve essere adottato entro e non oltre i sei mesi antecedenti il compimento del limite di età.

2) DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA

QUADRO NORMATIVO

Permanenza in servizio dei dirigenti medici e sanitari oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo d'ufficio, fino al raggiungimento dei 40 anni di effettivo servizio e non oltre il 70° anno di età, ai sensi dell'art. 15-nonies del d.lvo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dall'art. 22, c. 1, d.l. n. 183 del 4 novembre 2010. Tale permanenza, non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

- a) Per la dirigenza medica e sanitaria nella valutazione dell'istanza di trattenimento in servizio si applica il seguente criterio interno:
- **Il trattenimento non deve dare luogo ad aumento del numero dei dirigenti, nell'area contrattuale di riferimento anche in relazione alle modifiche organizzative in essere; qualora le modifiche organizzative siano successive all'atto di trattenimento, tali assetti organizzativi trovano attuazione al termine del trattenimento in servizio.**



FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390 1 - codice fiscale 80018230153 - partita i.v.a 04376350155

- b) L'istanza di trattenimento deve essere inoltrata dai ventiquattro ai dodici mesi antecedenti il compimento del limite di età previsto dalla normativa vigente nel tempo.
- c) Il provvedimento deve essere adottato da parte di questa Fondazione entro e non oltre i sei mesi antecedenti il compimento del limite di età.

Il provvedimento di accoglimento della richiesta di trattenimento o la comunicazione di diniego sono adottati sentito il Responsabile superiore del richiedente.

Resta fermo il principio generale secondo cui l'amministrazione è tenuta a disporre in ogni caso e per tutte le aree contrattuali, il trattenimento in servizio per quei dipendenti che non hanno ancora raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione fino ad un massimo di 70 anni (Circolare n. 2 dell'8 marzo 2012 PdCdM - C. Cost. 282/1991).

Ogni altra disposizione interna in contrasto con il presente atto deve intendersi soppressa.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gerolamo Corno)